



CRISI FAMILIARE E PATRIMONIO

Aspetti pratici di tutela patrimoniale e strategie operative di consulenza

Indice Corso

- ≡ introduzione
- ≡ crisi familiare e dispersione del patrimonio
- ≡ l'intervento del consulente patrimoniale nelle diverse fasi della crisi familiare. Aspetti pratici e operativi
- ≡ crisi familiare e immobili
- ≡ crisi familiare e aspetti successori
- ≡ il mantenimento dei figli e del partner pre e post divorzio
- ≡ la destinazione del TFR all'ex coniuge
- ≡ la pensione di reversibilità del coniuge separato o divorziato



Jessica Ferrillo
avvocato

Obiettivi del Corso

- Analizzare e comprendere le implicazioni della crisi familiare e gestirne le conseguenze

CRISI FAMILIARE E PATRIMONIO

La crisi familiare è la situazione di criticità in cui incorre la coppia e, di conseguenza, la famiglia dovuta alle cause più varie, personali o anche materiali.

L'era moderna, le evoluzioni che hanno interessato la società ed i rapporti hanno determinato una forte instabilità delle relazioni che si riverbera sull'unità relazionale di coppia e familiare.

La famiglia ha conosciuto nel nostro Paese, nel corso del Novecento, trasformazioni profonde, parallelamente all'evoluzione della società.

Non è più possibile, pertanto, assurgere la famiglia a valore assoluto ed "intoccabile", dal momento che il concetto di famiglia nucleare oramai è sempre meno diffuso.

Le vicende personali possono comportare la decisione di interrompere la relazione su cui si era fondata la famiglia.

Inoltre, le sempre più complesse vicissitudini patrimoniali che possono interessare il singolo individuo e, parallelamente o di conseguenza la famiglia, incidono in maniera non poco importante non solo sulla nascita, ma anche sul mantenimento e sopravvivenza della famiglia.

I turbamenti che possono interessare la coppia possono sfociare in varie patologie di coppia e, di conseguenza, familiari di diversa intensità:

separazione di fatto

separazione consensuale

separazione giudiziale

divorzio

CRISI FAMILIARE E DISPERSIONE DEL PATRIMONIO

Il rischio maggiore in sede di crisi familiare dal punto di vista patrimoniale è quello di incorrere in una dispersione del patrimonio in conseguenza di una gestione non strategica della ripartizione degli asset

L'intervento del consulente patrimoniale nelle diverse fasi della crisi familiare. Aspetti pratici e operativi

Il ruolo del consulente patrimoniale può risultare fondamentale nella gestione della crisi, in quanto il medesimo è in grado di contemperare i diversi interessi in gioco: da un lato quelli personali ed affettivi; dall'altro quelli patrimoniali.

Avendo contezza dei vari istituti giuridici che vengono in rilievo e delle implicazioni che si verificano, il consulente può, infatti, indirizzare la crisi in modo meno impattante sul patrimonio, garantendone il più possibile l'integrità

Da un punto di vista patrimoniale e della titolarità dei beni nella vita di un individuo si possono individuare due fasi:

PRIMA DEL MATRIMONIO **DOPO IL MATRIMONIO**

Prima del matrimonio ciascun individuo è titolare esclusivo dei suoi beni cd. Personali. I beni acquistati prima del matrimonio rimangono personali (nella titolarità dei singoli coniugi) anche dopo il matrimonio.

Laddove l'individuo dovesse decidere di contrarre matrimonio, si instaura necessariamente un regime patrimoniale comune alla famiglia, la cui forma incide sulla successiva successione (non in merito all'acquisto della qualità di erede - che rimane sempre ferma, in quanto il coniuge è sempre erede a prescindere dal regime patrimoniale - ma in merito all'entità della percentuale dei beni che il coniuge superstite dovrà dividere con altri beni).

Il regime patrimoniale della famiglia è l'insieme delle norme che disciplinano i rapporti patrimoniali tra i coniugi durante il matrimonio.

Scelta del regime patrimoniale

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni

I REGIMI PATRIMONIALI ADOTTABILI DAI CONIUGI SONO: LA COMUNIONE DEI BENI - LA SEPARAZIONE DEI BENI

In materia di regime patrimoniale vige un regime di tipicità, in virtù del quale qualsiasi pattuizione relativa al regime patrimoniale della famiglia deve essere adottata mediante uno degli schemi predisposti dal legislatore, non essendo validi regimi patrimoniali diversi da quelli previsti dalla legge.

A) COMUNIONE LEGALE DEI BENI

Salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, in favore del regime della Separazione dei beni, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale.

Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio), ovvero una convenzione matrimoniale.

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

B) SEPARAZIONE LEGALE DEI BENI

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'adozione del regime patrimoniale di separazione.

Tale regime patrimoniale deve essere adottato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente. Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi

PROBLEMATICHE PATRIMONIALI LEGATE AGLI IMMOBILI

- Regime patrimoniale della famiglia
- Provenienza immobili 
 - donazione
 - successione
 - acquisto
 - prima
 - dopo
- Esistenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente
- Rendite provenienti dagli immobili
- Aspetti patrimoniali relativi alla casa coniugale (mutuo o finanziamento)

CRISI FAMILIARE E IMMOBILI

Gli immobili rappresentano generalmente il cespite patrimoniale più importante per la famiglia. Basti pensare alla residenza familiare, alle case di famiglia pervenute per successione o donazione ed a tutti gli investimenti immobiliari

CASA CONIUGALE

Il luogo della residenza effettivo della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

La residenza familiare è, dunque, di regola quella di entrambi i coniugi. Tuttavia, se i coniugi dovessero avere residenze diverse, questo non impedirebbe loro di rientrare nello stesso nucleo familiare.

Secondo le disposizioni di legge i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno diversa residenza anagrafica.

In mancanza di espressa fissazione, la residenza familiare viene individuata nell'ultima residenza comune.

In assenza di essa viene individuata nella residenza del coniuge di maggiore durata.

I figli hanno la residenza presso quella concordata dai genitori.

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore
(cd. Domicilio dei giocattoli, v.)


Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

In alcune ipotesi, i coniugi con diversa residenza anagrafica costituiscono diversi nuclei familiari:

- se è stata pronunciata separazione giudiziale o si è verificata l'omologazione della separazione consensuale;
- se la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti;
- se uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- se uno dei coniugi è stato condannato ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- se sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- se i coniugi hanno residenze anagrafiche in Comuni diversi non entrano nello stesso stato di famiglia, anche se restano parte dello stesso nucleo familiare.
- se i coniugi hanno due diverse residenze e dimore abituali, si deve distinguere tra residenze nello stesso Comune e residenze in Comuni diversi.

La casa coniugale è il luogo dove i coniugi stabiliscono la loro vita insieme

RISVOLTI PATRIMONIALI LEGATI ALLA CASA CONIUGALE



1

USO

**Destinazione precisa:
ospitare la famiglia**

2

ASPETTI ECONOMICI

Mutuo

LA CASA CONIUGALE VIENE ASSEGNATA AI FIGLI



In assenza dei figli non c'è assegnazione
della casa coniugale

CRISI FAMILIARE

IMMOBILI

Casa coniugale

Altri immobili

DISPERSIONE PATRIMONIALE

Casa coniugale

Altri immobili

— Può essere
immobilizzata

— A seconda del regime
patrimoniale

IMMOBILI, CRISI FAMILIARE E RUOLO DEL CONSULENTE PATRIMONIALE

Il consulente patrimoniale deve mappare
il patrimonio immobiliare (valore)
e sua derivazione per poter affrontare
la separazione o divorzio

Gli immobili possono essere
oggetto di accordiolutivi

CRISI FAMILIARE E ASPETTI SUCCESSORI

CRISI FAMILIARE E ASPETTI SUCCESSORI

Problematiche patrimoniali legate alla successione

- 1 Diritti successori figli
- 2 Diritti successori coniuge
- 3 Convivenza
non esistono diritti successori per legge
ma solo per testamento

CRISI FAMILIARE E ASPETTI SUCCESSORI

DIRITTI SUCCESSORI

CONIUGE

FIGLI

Sono eredi legittimari

Hanno diritto
a una quota di patrimonio

DIRITTI SUCCESSORI DEL CONIUGE

Separazione consensuale
(non si parla di addebito)

— Ha diritti successori

Separazione giudiziale
(con sentenza)

- **ADDEBITO:** colpa ad uno dei coniugi. Perde diritti successori
- **NESSUN ADDEBITO:** non perde diritti successori

Divorzio
(sempre con sentenza)

— Il coniuge perde i diritti successori

I diritti successori del coniuge separato e divorziato cambiano, ovviamente, in relazione ai diritti goduti in costanza di matrimonio. La diversità delle prospettive successorie varia a seconda delle fattispecie ed ovviamente in base alla presenza o meno di un testamento.

Ben potrebbe, infatti, l'ex coniuge essere contemplato nella successione testamentaria, pur essendo sospeso o cessato il vincolo matrimoniale.

Resta ferma la possibilità di contemplare nel testamento anche soggetti estranei alla cerchia familiare – quali sono il coniuge dopo il divorzio o il separato cui è stata addebitata la separazione, non godendo più i medesimi di alcun diritto successorio

Posizione del coniuge separato.

La separazione personale dei coniugi è un istituto di carattere tendenzialmente transitorio, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello "psicologico". Pur non essendovi alcun divieto al mantenimento della condizione di "separati", il rapporto - di regola - evolve o nella riconciliazione tra le parti o nella constatazione dell'irreversibilità della crisi, con la possibilità di addivenire alla sentenza di divorzio.

Si individuano tre tipologie di separazione:

- di fatto che è una situazione, appunto, di fatto, non contemplata dalla legge e si verifica quando i coniugi si separano senza un intervento giudiziale.
- c.d. consensuale che interviene per accordo tra i coniugi.
- giudiziale, disposta dal giudice.

L'operatività della separazione personale dei coniugi si ha dal momento del passaggio in giudicato della sentenza del giudice in caso di separazione giudiziale o dall'omologa del provvedimento in caso di separazione consensuale.

Questa distinzione non rileva ai fini successori

Ai fini successori, rileva, invece, la distinzione tra separazione con addebito e separazione senza addebito.

L'addebito comporta la cd. separazione con colpa.

Quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito.

I diritti successori del coniuge separato cambiano in base alla presenza o meno di colpa in capo al coniuge superstite.

Quando esso non abbia alcuna colpa della separazione, cd. separazione senza addebito, il diritto all'eredità resta inalterato.

Laddove, invece, lo stesso abbia colpa della separazione, c.d. separazione con addebito, egli non avrà alcun diritto alla successione

Nel caso di **separazione senza addebito** la regola generale è che il coniuge superstite mantenga i diritti acquisiti con il matrimonio anche in caso di separazione, laddove la stessa non sia a lui imputabile. Il coniuge separato senza addebito ha diritto all'eredità.

La sua posizione è quasi totalmente equiparabile a quella del coniuge non separato.

Al coniuge separato senza addebito spettano i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Egli ha, inoltre, diritto alla pensione di reversibilità dell'ex defunto, anche se ha rifiutato l'eredità.

Invece in nessun caso l'ex coniuge superstite ha diritto al TFR

Dunque, anche quando i coniugi si separano, sia in caso di separazione giudiziale che consensuale, purchè senza addebito, mantengono gli stessi diritti maturati con il matrimonio.

Ciò vuol dire che se uno dei coniugi muore, senza aver fatto testamento, l'altro mantiene la quota di eredità che gli spetta per legge.

Inoltre, se il coniuge defunto ha predisposto un testamento escludendo dall'eredità il coniuge superstite (per esempio nominando erede qualcun altro, anche un nuovo compagno) o lasciandogli una parte del patrimonio inferiore al minimo garantito per legge, il coniuge separato, conservando la sua qualità di legittimario, ha diritto ad ottenere la sua quota di riserva, anche se ciò va contro la volontà del defunto, mediante l'esperimento dell'azione di riduzione

In caso di **separazione con addebito**, il coniuge separato cui sia stata imputata la separazione (dunque separato con addebito) non gode di alcun diritto sulla successione.

Questo principio subisce, però, un'eccezione: se il coniuge superstite al momento della separazione si trovava in uno stato di bisogno tale da giustificare la percezione degli alimenti dall'ex coniuge defunto pur avendo la colpa, egli ha diritto ad un assegno vitalizio a carico degli eredi (commisurato alla consistenza del patrimonio ereditario, al numero ed alla qualità degli eredi).

Al coniuge separato con addebito non spettano – a differenza del separato senza addebito - i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Al coniuge separato con addebito spetta, invece, la pensione di reversibilità ma solo nel caso in cui gli sia stato riconosciuto dal giudice il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto e persista lo stato di bisogno.

Ad esso non spetta il trattamento di fine rapporto

Quanto al **coniuge divorziato**, il divorzio comporta lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La pronuncia di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso comporta, per il coniuge divorziato, la perdita del diritto a succedere, per l'evidente ragione che non esiste più il rapporto giustificativo della successione legittima.

Tra gli effetti della **sentenza di divorzio** vi è, dunque, la perdita dei diritti successori nei confronti dell'ex coniuge.

In caso di morte dell'ex coniuge, dunque, il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà più alcun diritto sull'eredità dell'ex

Assegno successorio per l'ex coniuge

La legge ha, tuttavia, riconosciuto al coniuge divorziato - in presenza di determinate condizioni - un'attribuzione patrimoniale in considerazione del precedente vincolo matrimoniale, c.d. assegno successorio.

I presupposti che debbono sussistere affinché sorga tale diritto sono:

- che il coniuge divorziato superstite, il quale richiede l'assegno successorio, sia titolare del diritto all'assegno alimentare;
- che sopraggiunga la morte dell'ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno post matrimoniale.
- deve persistere lo stato di bisogno del coniuge avente diritto, come accertato dal tribunale.

I soggetti obbligati alla corresponsione dell'assegno sono gli eredi, legittimi testamentari, escludendosi che il diritto possa essere fatto valere, altresì, contro i legatari ed i donatari.

Quanto alla quantificazione dell'assegno successorio, la legge individua i parametri ai quali fare riferimento per il calcolo del medesimo.

Essi sono la consistenza delle sostanze ereditarie, il numero e la qualità degli eredi

La normale modalità di corresponsione dell'assegno successorio è la sua somministrazione periodica. È fatta, tuttavia, salva la possibilità di un accordo per la corresponsione in un'unica soluzione. In tal caso si ha una convenzione stipulata tra l'ex coniuge avente diritto all'assegno successorio e gli eredi dell'ex coniuge obbligato, con la quale si stabilisce di tacitare il diritto all'assegno successorio mediante il pagamento di una somma capitale, ovvero per il tramite del trasferimento o della costituzione di un diritto reale.

Nel caso in cui il defunto abbia lasciato più coniugi divorziati superstiti ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile essi hanno diritto ciascuno all'attribuzione di un separato assegno la cui misura sia determinata in funzione delle condizioni personali di ogni singolo coniuge

Il diritto del coniuge divorziato all'assegno periodico si estingue per il venir meno dello stato di bisogno del coniuge, dal momento che questo non è solo requisito costitutivo ma anche di conservazione dell'assegno.

Esso cade, inoltre, in caso di passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato superstite, nonché per la soddisfazione della prestazione periodica in un'unica soluzione, in forza di un accordo tra soggetti obbligati e avente diritto

Il diritto all'assegno periodico, infine, si estingue per la morte del coniuge divorziato e quella dei soggetti obbligati.

Al coniuge divorziato non spettano il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano, a differenza del coniuge separato senza addebito.

L'ex coniuge superstite ha diritto, sussistendo le condizioni richieste dalla legge, a ricevere la pensione di reversibilità, ovvero la quota della pensione della persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge

La Legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'altro ex coniuge defunto solo se sono rispettati i seguenti presupposti:

- il coniuge divorziato deve, intanto, già percepire dall'ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica. Se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all'assegno (perché tale diritto non era mai stato riconosciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva ricevuto l'assegno di divorzio in un'unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto.
- Il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato. Se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sé la perdita del diritto alla reversibilità.
- Il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio

L'importo dovuto a titolo di pensione di reversibilità viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.

Come per il caso del TFR del divorziato, l'arco di durata del matrimonio comprende anche l'eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: è solo in questo momento che si ottiene lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).

Se il coniuge defunto non aveva contratto nuove nozze dopo il divorzio: la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (ovviamente, se ne sussistono i presupposti di legge e nei limiti dell'arco di durata del matrimonio poi conclusosi con il divorzio).

Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l'intera pensione di reversibilità spetta comunque all'ex coniuge divorziato

Nel caso in cui il defunto abbia più coniugi superstiti - ovvero se aveva contratto nuove nozze dopo il divorzio - la pensione di reversibilità spetta in parte all'ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

La ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali. In caso di decesso dell'ex coniuge divorziato, l'ex coniuge superstite interessato alla pensione di reversibilità dovrà avanzare un apposito ricorso al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto. In tal caso il Tribunale valuta se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i tre presupposti richiesti. Al ricorso diretto al conseguimento della pensione di reversibilità deve essere allegato un atto notorio dal quale risultino tutti gli aventi diritto

DIRITTI SUCCESSORI FIGLI

=

Non ha ripercussioni sui diritti successori

Quanto ai diritti successori dei figli nati dal matrimonio tra coniugi separati o divorziati, si precisa che essi non vengono minimamente messi in discussione dalle vicende relazionali dei genitori, se non per il venir meno di un legittimario (il coniuge, appunto) e salva l'ipotesi in cui il genitore divorziato addivenga a nuove nozze. Resta valido, dunque, quanto affermato per i figli in generale.

VANNO ESCLUSI DAI DIRITTI SUCCESSORI

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

SENTENZA DI DIVORZIO

MORTE

```
graph TD; MORTE --> PRIMA[PRIMA DELLA SENTENZA]; MORTE --> DOPO[DOPO LA SENTENZA];
```

PRIMA DELLA SENTENZA

Si diritti successori

Escluso addebito separazione

DOPO LA SENTENZA

Perdita dei diritti
successori

CRISI CONIUGALE

Si ha

**DISPERSIONE
PATRIMONIALE**

SUCCESSIONE

Numero eredi
legittimari

Presenza o meno
del coniuge o ex coniuge

La legge attribuisce al convivente superstite uno speciale diritto di abitazione della casa di comune residenza.

La legge fa salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del Codice civile per il caso in cui vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti: in tal caso viene assegnato al convivente, su provvedimento giudiziale conseguente alla cessazione del rapporto di convivenza, un diritto personale di godimento (non il diritto di abitazione) sulla casa familiare.

Fuori da questa ipotesi, nei casi di premorienza di uno dei due conviventi, l'altro ha diritto all'abitazione per due anni ovvero per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni.

Ove con la coppia di conviventi coabitassero figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non superiore a tre anni.

Il diritto di abitazione (seppur limitato rispetto a quello previsto nei confronti di coniuge superstite ex art. 540 cpv. del Codice civile e di unito civilmente superstite ex art. 1 co. 21 L. 76/2016) viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvi stabilmente, contragga matrimonio od unione civile, ovvero intraprenda una nuova convivenza di fatto;

L'aspetto forse maggiormente importante per i conviventi riguarda proprio l'abitazione, dal momento che la loro relazione si qualifica proprio in ragione della convivenza sotto lo stesso tetto

CASISTICA

1) IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL DEFUNTO

La prima ipotesi da analizzare è quella in cui l'immobile adibito alla convivenza sia di proprietà del defunto.

Nel caso in cui il convivente defunto sia il proprietario della casa in cui abita la coppia di fatto, il convivente superstite ha il diritto di continuare a vivere nello stesso immobile per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.

La legge sulle unioni civili fa un preciso riferimento a quanto stabilito dal Codice civile sull'attribuzione del godimento della casa, che deve tenere conto in via prioritaria dei figli: in pratica, se nella stessa abitazione vivono figli minorenni o disabili del convivente superstite, quest'ultimo può continuare ad abitarci per un periodo non inferiore a 3 anni. Questo diritto verrà, tuttavia, a cadere se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa comune; o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto

CASISTICA

2) IMMOBILE IN COMPRPRIETA' DI ENTRAMBI I CONVIVENTI

Il secondo caso riguarda l'ipotesi in cui l'immobile appartenga in comproprietà ad entrambi i soggetti conviventi. In tal caso, in mancanza di testamento, si crea una comproprietà tra il convivente superstite e gli eredi del defunto. Ciascuno di loro ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione. Nel caso in cui nessuno di loro voglia acquistare la quota degli altri, l'immobile viene materialmente diviso oppure venduto all'asta con la conseguente ripartizione dei soldi ricavati dall'incanto.

Gli eredi, inoltre, potrebbero chiedere al convivente superstite il pagamento di un affitto per la quota di comproprietà del defunto se lasciato in godimento

CASISTICA

3) IMMOBILE IN LOCAZIONE

Altra ipotesi si ha se la casa è affittata al convivente defunto.

La legge riconosce in capo al convivente superstite il diritto di succedere al convivente premorto nel contratto di locazione della casa adibita a comune residenza da quest'ultimo stipulato.

Quando muore il convivente a cui risulta intestato il contratto di affitto della casa in cui entrambi abitano, il convivente superstite ha il diritto, dunque, di subentrargli nel contratto come titolare dello stesso

CASISTICA

4) LOCAZIONE STIPULATA TRA CONVIVENTI, in cui un convivente risulti proprietario dell'immobile e l'altro come affittuario.

Se muore il convivente proprietario, l'altro ha diritto a continuare la locazione fino alla scadenza del contratto.

Gli eredi, quindi, non potranno entrare prima in possesso della casa, poiché subentrano in ogni rapporto attivo e passivo del defunto e sono tenuti a rispettare gli impegni che lui aveva preso quando era in vita.

È fatta salva la possibilità – comunque da dimostrare - che quel contratto fosse una sorta di “pro forma”, cioè che fosse un contratto simulato. In questo caso, gli eredi potrebbero agire in giudizio, purché, appunto, riescano a dimostrare tale circostanza

CASISTICA

Anche quando muore il convivente cui è stato assegnato un alloggio popolare, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto, sia che si tratti di una coppia eterosessuale oppure omosessuale.

Devono però a tal fine sussistere talune condizioni. In primo luogo non deve esservi un coniuge separato o dei figli minorenni frutto di un precedente matrimonio; in secondo luogo, la convivenza deve essere effettiva fino al momento del decesso.

La convivenza, inoltre, deve essere iniziata almeno 2 anni prima della morte . Infine, ci devono essere i requisiti di reddito che consentono l'assegnazione dell'alloggio

 **CASI****DOMANDA**

Paolo è divorziato ed è padre di due figli. L'accordo di divorzio prevede che Paolo debba mantenere il figlio minore in quanto l'altro, maggiorenne, lavora. Paolo incontra Francesca e i due si sposano. Dal matrimonio nasce un bimbo. Il matrimonio però non funziona e quindi Paolo decide di separarsi anche da Francesca. L'accordo di separazione prevede che Paolo debba mantenere la figlia minore. Successivamente alla separazione i rapporti tra i due peggiorano e Paolo da inizio al divorzio. Mentre è in corso il giudizio di divorzio però Paolo muore. La prima moglie di Paolo si fa avanti nel reclamare la quota di eredità dei due figli e altresì pretende che il mantenimento al proprio figlio, che nel frattempo è diventato maggiorenne, sia garantito. Cosa potrà rispondere Francesca?

 **CASI****RISPOSTA**

Francesca non avendo avuto una sentenza di addebito della separazione e considerato che il divorzio non si è concluso concorrerà unitamente ai figli nella eredità in qualità di erede legittimario

 CASI

DOMANDA

Paolo e Francesca si sposano e all'atto del matrimonio non assumono alcuna decisione sul regime patrimoniale familiare. Paolo lavora come dipendente con funzioni manageriali. Ha notevoli possibilità di carriera che gli danno entrate consistenti parte di queste entrate però derivano da una attività parallela che Paolo esercita all'oscuro della propria azienda. Francesca è laureata e quando incontra Paolo lavora è impiegata in uno studio di architettura. Alla nascita del secondo figlio, però, Paolo propone a Francesca di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Nel corso della vita matrimoniale e anche grazie a quelle entrate parallele i coniugi acquistano tre immobili. Paolo però viaggia molto e il rapporto inizia ad incrinarsi e ad un certo punto Paolo dice a Francesca che vuole separarsi perché intende trasferirsi in America Latina dove di fatto ha trovato una nuova compagna. I due figli non sono autosufficienti economicamente e Francesca è senza lavoro. Francesca si rivolge ad un avvocato per sapere come comportarsi.

 **CASI****RISPOSTA**

Trattandosi di immobili pervenuti per donazione e/o successione o di immobili acquisiti prima del matrimonio è garantito sia a Paolo che Francesca la proprietà immobiliare. Per quanto riguarda la casa parzialmente pagata con i soldi pervenuti dalla vendita del bene di proprietà personale di Francesca potrà recuperarli qualora sia inserito nel contratto di acquisto. Per quanto riguarda invece i frutti dei beni personali e non ancora consumati essi entrano a far parte della comunione.

 CASI

DOMANDA

Paolo e Francesca si sono sposati e, essendo figli di genitori benestanti, prima del matrimonio essi hanno acquisito un patrimonio immobiliare. Francesca è infatti proprietaria di una casa mentre Paolo ha la proprietà di un negozio. Tutti e due gli immobili sono affittati. All'atto del matrimonio, i coniugi scelgono il regime di comunione dei beni. Nel corso della vita matrimoniale Paolo riceve in donazione un immobile e, visto che il padre è proprietario di una azienda alla morte di questi egli diventa proprietario pro quota e con gli altri fratelli della azienda paterna. Francesca, invece, alla morte dei genitori riceve in eredità due altri immobili. Nel corso degli anni, però, essi effettuano investimenti con i proventi delle proprietà immobiliari, una delle quali e segnatamente di proprietà di Francesca viene venduta e con il ricavato della vendita Francesca acquista un immobile che viene intestato ad entrambi Il matrimonio però va in crisi e la coppia, che non ha figli, decide di separarsi. Stante il fatto che la crisi consegue ad un tradimento, i due decidono di separarsi giudizialmente e quindi si recano dagli avvocati per capire come possono salvaguardare ciascuno il proprio patrimonio.

 **CASI****RISPOSTA**

Considerato che l'assenza di determinazioni in sede di matrimonio comporta l'adesione al regime della comunione dei beni, Francesca sarà titolare pro quota del patrimonio immobiliare e anche degli investimenti effettuati dalla coppia nel corso del matrimonio. Considerato però che Paolo intende trasferirsi a vivere in un altro continente la convenienza di Francesca sarà quella di procedere con una trattativa che consenta di affrontare la questione mantenimento con accordi solutori

 **CASI****DOMANDA**

Paolo e Francesca si sposano scegliendo il regime di comunione dei beni. Nel corso della vita Paolo eredita un appezzamento di terreno in una località marina e il terreno anni dopo viene dichiarato edificabile. Paolo e Francesca quindi decidono di costruire una casa per le vacanze. La casa viene costruita e utilizzata per le ferie estive. Anni dopo i coniugi si separano e Francesca in sede di separazione chiede di vedersi riconosciuto la metà del valore della casa al mare. Paolo si oppone dichiarando che il valore della casa è dato anche da terreno che lui aveva ricevuto in donazione. Francesca si rivolge ad un professionista.

 **CASI****RISPOSTA**

Francesca non ha alcun diritto di proprietà sull'immobile in quanto essendo stato costruito sul terreno di proprietà di Paolo per effetto di accessione. Tuttavia Francesca potrà chiedere la restituzione della metà della spesa sostenuta dai coniugi per realizzare la casa.

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI E DEL PARTNER PRE E POST DIVORZIO

Con il termine mantenimento si fa riferimento a tutti i bisogni della famiglia, non solo quelli fondamentali (riconducibili allo stretto necessario, come il vitto e il vestiario), ma anche quelli tali da garantire il mantenimento di un certo tenore di vita, ovvero i bisogni che riguardano la vita relazionale dei membri della famiglia, da commisurarsi all'ambito sociale dove essa è inserita.

Il mantenimento è una prestazione di carattere economico che può trovare fonte nella legge, in un provvedimento del giudice o nell'accordo delle parti.

Il legislatore, pur non disciplinando il contratto di mantenimento, utilizza l'espressione "mantenimento" in una pluralità di ipotesi, ricollegabili ad un obbligo nascente ex lege in capo ad un soggetto nei confronti del coniuge, dei figli o di altri familiari (147, 148, 155, 155 sexies, 237, 325, 261, 279 e 315).

Le ipotesi di mantenimento contemplate dalla legge sono quelle tra coniugi e nei confronti dei figli.

In particolare, verso i minori, il mantenimento non è visto come il mero utilizzo del denaro per il soddisfacimento dei loro bisogni, ma anche come una complessa attività di educazione e presenza costante, per garantire il loro sviluppo psico-fisico

L'obbligo di mantenimento verso i figli può prolungarsi oltre la maggiore età, se essi con diligenza aspirano a raggiungere un titolo di studio superiore che comporti l'impossibilità temporanea di mantenersi economicamente: naturalmente, il mantenimento non può avere durata infinita.

L'obbligo di mantenimento deve prevedere un elenco di prestazioni che assicurino la prosecuzione di un certo tenore di vita, precisando che detto elenco è esemplificativo e non tassativo e che sono dovute al mantenuto tutte le altre prestazioni idonee ad assicurargli un tenore di vita non inferiore a quello attuale, nonché che le dette prestazioni hanno carattere continuativo e non periodico e che prescindono dal bisogno alimentare e dalla possidenza di altri redditi.

Il contenuto della prestazione di mantenimento è infungibile, ed è infatti normalmente comprensivo di vitto, alloggio, assistenza medica ecc.; è caratterizzato dunque da una forte accentuazione dell'intuitus personae, in quanto essa si sostanzia, oltre che in una serie di obblighi di dare, soprattutto in obblighi di fare, fra i quali, particolarmente fondati sulla fiducia della persona, appaiono quelli relativi all'assistenza, alla compagnia, ecc. “

Perché è importante l'assegno
di mantenimento
per la consulenza patrimoniale?

L'assegno di mantenimento rappresenta da una parte un flusso in entrata (BENEFICIARIO) dall'altra parte un flusso economico in uscita (OBBLIGATO)

L'assegno di mantenimento modifica lo scenario patrimoniale del ciclo di vita del cliente e dei suoi familiari (obbligato e beneficiario)

L'assegno di mantenimento rappresenta un obbligo patrimoniale non derogabile e modifica le disponibilità future di investimento e dei relativi flussi di risparmio

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI E DEL CONIUGE

CONCETTO DI MANTENIMENTO



Contributo economico che uno dei due coniugi – genitori dovrebbe versare all'altro coniuge o ai figli

Tutto ciò che riguarda il mantenimento, non è mai definitivo ma può mutare nel corso tempo

CRISI FAMILIARE

- Sarebbe sempre auspicabile trovare un accordo tra le parti (marito - moglie)

- Il ricorso dei giudici presenta sempre delle incognite con risvolti patrimoniali



Dispersione e immobilità (indisponibilità) del patrimonio

MANTENIMENTO – SEPARAZIONE - DIVORZIO

ACCORDO

Tra le parti

GIUDICE

?


**Dispersione
frammentazione
del patrimonio**

Non gestibile dalle parti


Contributo mantenimento (separazione divorzio)



Flussi di risparmio



MANTENIMENTO CONIUGI / FIGLI



L'evento separazione – divorzio



Modifica la sensibilità dei clienti sul proprio futuro e anche familiare economico patrimoniale

PROBLEMATICHE PATRIMONIALI LEGATE AL MANTENIMENTO FIGLI SEPARAZIONE E DIVORZIO

- Aveni diritto 
 - Minori
 - Maggiorenni non dipendenti
 - Disabili
- Reddito dei genitori
- Collocamento figli 
 - Prevalente
 - Alternato
- Mantenimento 
 - Periodico
 - Diretto
- Spese straordinarie

PROBLEMATICHE PATRIMONIALI LEGATE AL MANTENIMENTO CONIUGE SEPARAZIONE E DIVORZIO

- Assegno di mantenimento nella separazione :
 - Rispettivi redditi
 - Tenore di vita
- Assegno divorzile:
 - durata del matrimonio
 - capacità reddituale
 - contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare

IL RUOLO DEL CONSULENTE PATRIMONIALE

PRE crisi

Può prospettare al cliente che a breve termine potrebbe avere una parziale indisponibilità del patrimonio

Il consulente deve mappare la situazione patrimoniale di partenza e suggerire nella fase PRE crisi di impiegare asset non troppo illiquidi

POST crisi

L'esborso periodico può modificarsi nel tempo e il consulente patrimoniale deve di conseguenza rimodificare eventuali flussi di risparmio o stock di ricchezza

 **CASI**

Mantenimento durante la separazione di fatto

DOMANDA

A causa della situazione conflittuale venutasi a creare con la moglie, Chiara, Fabio decide di trasferirsi presso altra abitazione prima ancora dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, udienza verificatasi mesi dopo, in occasione della quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati e il Presidente fissa l'entità del mantenimento per coniuge e figli.

Nel periodo di separazione di fatto, prima dell'udienza, Fabio è tenuto a versare il mantenimento?



Mantenimento durante la separazione di fatto

RISPOSTA

E' opportuno che i coniugi regolamentino fra di loro l'entità del mantenimento fin da subito in quanto Fabio non può, per gli obblighi matrimoniali, astenersi dall'assistenza materiale, morale ed economica della famiglia, anche se ancora non vi è un provvedimento di separazione e mantenimento.

In altre parole, nell'interregno tra separazione di fatto e separazione legale non viene meno l'obbligo economico di un coniuge.

 **CASI**

Mantenimento prole e autonomia economica

DOMANDA

Paolo, 21 anni, diplomato, beneficiario di assegno di mantenimento da parte del padre, trova un'occupazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Dal momento dell'assunzione il padre cessa di fatto di versare il mantenimento senza richiedere al Giudice la revoca della parte di provvedimento che lo onerava nei confronti del figlio.

Il contratto di Paolo ha validità 24 mesi e alla scadenza non viene rinnovato. Paolo a quel punto richiede al padre che riprenda a versargli il mantenimento.



Mantenimento prole e autonomia economica

RISPOSTA

Secondo la legge il padre non è più obbligato in quanto il fatto stesso che abbia avuto un lavoro, per quanto temporaneo, ha dimostrato la sua autonomia economica. Risulta pertanto irrilevante il fatto che il padre non abbia chiesto al Giudice la revoca dell'obbligo di mantenimento



Assegno di mantenimento prole e nuovo figlio sopravvenuto

DOMANDA

A seguito di separazione, Mario è tenuto a versare l'assegno di mantenimento mensile in favore dei due figli minori avuti da Anna.

In seguito Mario ha un terzo figlio da una nuova compagna, Lucia, e gli riesce difficile continuare a corrispondere un mantenimento dello stesso tenore



Assegno di mantenimento prole e nuovo figlio sopravvenuto

RISPOSTA

Mario ha diritto a richiedere una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento proporzionale ai suoi nuovi obblighi di mantenimento anche in favore del figlio sopravvenuto.

Non potrà comunque esimersi per legge dal mantenimento di tutti e tre i figli.

LA DESTINAZIONE DEL TFR ALL'EX CONIUGE

LA DESTINAZIONE DEL TFR

**La quota del TFR
riguarda solo il coniuge divorziato**

Il convivente superstite non ha diritto al TFR del defunto

Uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall'altro una particolare tutela: la percezione di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell'altro coniuge calcolato con riferimento all'arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il TFR è un importo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Se il lavoratore è un divorziato che versa già all'ex coniuge un assegno divorzile con scadenze prestabilite e quest'ultimo coniuge non si è risposato, il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a versare all'altro coniuge anche una quota di detto TFR.

La Legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR dell'altro coniuge laddove già percepisse dall'ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica.

Se il coniuge non ha diritto all'assegno o lo ha ricevuto in un'unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR dell'ex marito o dell'ex moglie.

Affinchè sussista il diritto al TFR il coniuge superstite non deve essere convolato a nuove nozze. Se il coniuge divorziato ha intrapreso una convivenza con un soggetto terzo può chiedere la quota del TFR dell'ex coniuge

Dal punto di vista temporale, il TFR può ovviamente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi. Se il TFR è maturato prima, il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell'uno e dell'altro coniuge. Laddove, invece, sia maturato dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un'apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto. In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, il divorziato richiedente rispetta i due presupposti richiesti dalla Legge, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall'ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero. La percentuale della quota di TFR dovuta all'ex coniuge divorziato corrisponde al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il divorziato non ha, dunque, diritto al 40% del TFR dell'ex marito o dell'ex moglie: tale 40% va rapportato all'arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro. L'arco di durata del matrimonio comprende anche l'eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: è solo in questo momento che si scioglie il vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario

Presupposti per chiedere quota del TFR

DIVORZIO E TFR

- Titolare assegno divorzile periodico/no una tantum
- No nuove nozze
- La richiesta dell'ex coniuge deve essere fatta prima della maturazione del TFR o che sia stato incassato

 **IMPORTANTE**

La quota del 40% dell'indennità totale
è riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro
è coinciso con il matrimonio



La destinazione del TFR all'ex coniuge e ai figli

DOMANDA

Maria gode di assegno periodico divorzile e non si è risposata. Successivamente al divorzio, apprende che l'ex marito è prossimo ad andare in pensione e vorrebbe sapere se ha diritto a parte del suo TFR anche se già divorziata

 CASI

La destinazione del TFR all'ex coniuge e ai figli

RISPOSTA

Sì, Maria ha diritto a richiedere all'ex marito una quota del TFR, pari al 40 % dell'indennità totale, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio. Il diritto non sussiste quindi se il coniuge ha goduto di assegno una tantum. E' necessario che la domanda di ricevere quota del TFR avvenga prima che il TFR sia stato percepito o il diritto sia stato comunque già maturato. Pertanto la richiesta può essere fatta anche in sede di divorzio, se la domanda avviene prima della maturazione del diritto

**LA PENSIONE
DI REVERSIBILITÀ
DEL CONIUGE
SEPARATO
O DIVORZIATO**

CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO:

Al coniuge separato senza addebito ha diritto alla **pensione di reversibilità dell'ex defunto**, anche se ha rifiutato l'eredità.

CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO:

Al coniuge separato con addebito spetta la **pensione di reversibilità SOLO SE gli è stato riconosciuto dal giudice il diritto agli alimenti** a carico del coniuge deceduto e persista lo stato di bisogno.

CONIUGE DIVORZIATO:

L'ex coniuge superstite può avere diritto a ricevere la **PENSIONE DI REVERSIBILITÀ**.

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DEL DIVORZIATO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

La Legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'altro ex coniuge defunto solo se sono rispettati i seguenti

PRESUPPOSTI:

- il coniuge divorziato deve già percepire dall'ex coniuge defunto un ASSEGNO DIVORZILE versato con cadenza periodica. Se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all'assegno (perché tale diritto non era mai stato riconosciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva ricevuto l'assegno di divorzio in un'unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto;
- il coniuge divorziato superstite **NON DEVE ESSERSI RISPOSATO**. Se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sé la perdita del diritto alla reversibilità;
- il **RAPPORTO DI LAVORO** da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere **ANTERIORE ALLA SENTENZA DI DIVORZIO**

L'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.

Come per il caso del TFR del divorziato, l'arco di durata del matrimonio comprende anche l'eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: è solo in questo momento che si ottiene lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario)

RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ FRA PIÙ CONIUGI SUPERSTITI

- **SE IL CONIUGE DEFUNTO NON AVEVA CONTRATTO NUOVE NOZZE DOPO IL DIVORZIO:** la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (se ne sussistono i presupposti di legge e nei limiti dell'arco di durata del matrimonio poi conclusosi con il divorzio).
Anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo, l'intera pensione di reversibilità spetta comunque all'ex coniuge divorziato.
- **SE IL CONIUGE DEFUNTO AVEVA CONTRATTO NUOVE NOZZE DOPO IL DIVORZIO:** la pensione di reversibilità spetta in parte all'ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

La **ripartizione delle quote** viene fatta dal Tribunale e deve tenere conto:

- della durata dei rispettivi matrimoni;
- lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

riguarda  **FIGLI**
CONIUGI

riguarda  **SEPARAZIONE**
DIVORZIO (no una tantum)

PENSIONE

```
graph TD; P[PENSIONE] --- I[INDIRETTA]; P --- R[REVERSIBILITA']; I --- I_desc[Morte durante gli anni di occupazione lavorativa]; R --- R_desc[Morte in fase di quiescenza];
```

INDIRETTA

Morte durante
gli anni di occupazione
lavorativa

REVERSIBILITA'

Morte
in fase di quiescenza

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso: del pensionato (**PENSIONE DI REVERSIBILITÀ**) dell'assicurato (**PENSIONE INDIRETTA**) in favore dei familiari superstiti.

Dunque la **pensione ai superstiti**, che può essere di reversibilità o indiretta, è una prestazione che viene riconosciuta ai familiari dell'assicurato deceduto, che può essere lavoratore o pensionato: in particolare, parliamo di pensione di reversibilità se l'assicurato era già pensionato e di pensione indiretta se l'assicurato lavorava ancora.

La **PENSIONE DI REVERSIBILITÀ** è una prestazione economica erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento della morte di quest'ultimo. L'importo viene stabilito in una percentuale della pensione a suo tempo goduta dal defunto.

La **PENSIONE INDIRETTA** è la prestazione erogata in favore dei familiari di un lavoratore non pensionato se il lavoratore aveva maturato, alternativamente:
almeno 780 contributi settimanali;
almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nei cinque anni precedenti la morte

Per aver diritto alla pensione ai superstiti è necessario, nel caso in cui si tratti di pensione indiretta, quindi di assicurato dante causa non ancora beneficiario di pensione, rispettare determinati requisiti di assicurazione e contribuzione.

Non tutti i familiari o gli eredi hanno poi diritto alla pensione ai superstiti, ma il trattamento spetta in via prioritaria al coniuge, ai figli (sino a una determinata età), in alcuni casi ai nipoti, ai genitori over 65 senza pensione o ai fratelli ed alle sorelle inabili; regole particolari valgono per i separati e i divorziati.

La pensione ai superstiti, peraltro, non coincide quasi mai con la pensione spettante, o che sarebbe spettata, all'assicurato deceduto, ma corrisponde a una sua percentuale; inoltre può essere ridotta se il beneficiario produce altri redditi, superiori a determinate soglie.

Non si tratta di una prestazione che scatta in automatico.
La pensione del defunto non si trasforma direttamente in pensione di reversibilità o indiretta a favore degli aventi diritto, ma sono gli aventi diritto ad essere tenuti a INVIARE LA DOMANDA ALL'INPS.

 **ATTENZIONE**

La pensione di reversibilità non va intesa come diritto successorio ma assistenza previdenziale

 **CASI**

La pensione di reversibilità del coniuge separato o divorziato

DOMANDA

Marta ha percepito assegno divorzile una tantum. Dopo 1 anno dal divorzio, l'ex marito decede e Marta, che non ha contratto nuove nozze, vorrebbe chiedere all'Inps la pensione di reversibilità



La pensione di reversibilità del coniuge separato o divorziato

RISPOSTA

L'Inps rigetta la domanda in quanto, tenuto conto anche della sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 2018, non spetta la pensione di reversibilità all'ex coniuge che ha percepito l'assegno divorzile in una unica soluzione

L'INDENNITÀ DI MORTE UNA TANTUM

In mancanza del raggiungimento dei suddetti requisiti contributivi, ai superstiti spetta una indennità di morte una tantum.

Al coniuge superstite spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati, a condizione che risulti accreditato in favore del de cuius, **nel quinquennio precedente il decesso, almeno un anno di contribuzione.**

In mancanza di un coniuge ne avranno diritto i figli che si trovino nelle stesse condizioni richieste per la pensione di reversibilità.

Tale indennità è pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base accreditati e non può essere inferiore a € 22,31 nè superiore a € 66,93